



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA SCRITTA  
N. 16 del 24 luglio 2023**

PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA

**ZEPPIERI**

***AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA PER LE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA,  
DELLA COSTITUZIONE***



## Consiglio regionale del Lazio INTERROGAZIONE SCRITTA N. 16 del 24 luglio 2023

Alla c.a. del

Presidente del Consiglio Regionale del Lazio,

On. Antonio AURIGEMMA

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Autonomia regionale differenziata per le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

#### PREMESSO CHE

Il 2 febbraio 2023 il CDM ha approvato lo Schema di Disegno di Legge "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario", che prevede la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di chiedere "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" (c. 3 art. 116 Cost.) con l'attribuzione, alle Regioni che ne fanno richiesta, di competenze ulteriori rispetto alle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni, elencate al terzo comma dell'articolo 117, e alle 3 materie di esclusiva potestà statale, elencate al secondo comma, tra le quali risultano le "norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" .

Il 29 dicembre 2022 è stata approvata la legge n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - in vigore dal 1 gennaio 2023, che nei commi da 791 a 801 disciplina la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), "concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", determinazione a cui è subordinata l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Secondo lo Schema di Disegno di Legge (DdL), nel processo di approvazione delle intese fra Stato e Regione il Parlamento è completamente esautorato, sia durante l'elaborazione dello schema dell'intesa – resta solo un mero "atto di indirizzo" in capo alle Camere – sia nell'approvazione del testo, che non può essere emendato.

Il procedimento inizia con "un atto di iniziativa deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali" trasmesso al Governo, che dopo la "valutazione dei Ministri competenti per materia [...] avvia il negoziato con la Regione", giungendo a uno "schema di intesa preliminare" poi "approvato dal Consiglio dei Ministri".

Lo schema "è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata [...] per l'espressione del parere" e quindi "alle Camere [...] per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo"; quindi "Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

valutati i pareri della Conferenza [e] gli atti di indirizzo” [...] predispone lo schema di intesa definitivo”, che dopo l’approvazione della Regione interessata “è deliberato dal Consiglio dei ministri” che adotta “un disegno di legge di approvazione dell’intesa”. L’intesa definitiva è “immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale” e il disegno di legge “immediatamente trasmesso alle Camere per l’approvazione”.

#### VISTI

L’art. 116, co. 3 Cost., che disciplina come segue la facoltà di istituire forme di Autonomia Differenziata: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;

L’art. 117, co. 3 Cost., che con riserva negativa assegna materia di competenza legislativa esclusiva alle Regioni, la cui disciplina può subire modifiche in virtù delle intese ai sensi dell’art. 116 di cui sopra;

L’Ordine del Giorno n. 75, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento dei Lavori del Consiglio Regionale del Lazio, approvato nella seduta n. 10 del 03/10/2018 in relazione alla Legge Regionale “Disposizioni per la Semplificazione e lo Sviluppo regionale, che ha espresso la contrarietà ad ogni trasferimento di poteri alle Regioni “finché non siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”;

La Decisione n. 44 del 2018, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha deliberato la proposta n. 16595 del 11/10/2018, recependo i contenuti del Documento di Indirizzo ai fini dell’attivazione del percorso per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, così contraddicendo apertamente il pronunciamento del Consiglio Regionale di pochi giorni precedente.

#### CONSIDERATO CHE

Il Parlamento è esautorato anche nella Determinazione dei LEP, che dovrebbero garantire su tutto il territorio i diritti civili e sociali – livelli “essenziali” e non “omogenei” - e che sono definiti “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” attraverso il procedimento introdotto dai commi della legge di bilancio n. 197/2022, che prevedono l’istituzione di una “Cabina di regia [...] presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri a cui partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, i Ministri competenti” per le rispettive materie, insieme al “presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell’Unione delle province d’Italia e il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati”.

Tale cabina di regia ha il compito di “individuare le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP”, “sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard” e provvede

altresi a “predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard”.

Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nominano un Commissario. Anche in questo caso, dopo un passaggio alla Conferenza Unificata, il Parlamento sarà chiamato a una mera “espressione del parere”, poi rimesso alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prima dell’approvazione definitiva del decreto in Consiglio dei Ministri. Pertanto, senza nemmeno un coinvolgimento degli Enti Locali e senza la preventiva informazione e l’indispensabile dibattito pubblico, che un tema con ricadute così profonde sull’assetto istituzionale e sulla vita dei cittadini richiederebbe.

Il Parlamento è escluso anche per quanto riguarda la determinazione “delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, che è affidata a una “Commissione paritetica Stato-Regione disciplinata dall’Intesa”, di cui fanno parte “un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e i corrispondenti rappresentanti regionali”.

La stessa Intesa “individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale”, seppure “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione”, che regola le risorse che “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

Il DDL “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” prevede che “il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi” da quelli subordinati alla definizione dei LEP, “con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie”, possa “essere effettuato, secondo le modalità, e le procedure e i tempi indicati nelle singole intese [...] nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente”, “dalla data della entrata in vigore della legge”. Ne consegue che materie come la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, e molte altre che non sono collegate a diritti dei cittadini, quantificabili o riconducibili “a prestazioni”, potrebbero diventare di esclusiva competenza delle Regioni richiedenti in tempi assai più rapidi.

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

L’autonomia differenziata così regolata porterebbe ad accentuare le già gravi disuguaglianze territoriali, tanto da compromettere l’unità della Repubblica che, come prevede l’Art.5 della Costituzione, deve restare una e indivisibile.

I LEP dovrebbero essere determinati da organi che hanno responsabilità politica verso i/le cittadini/e, quali sono gli organi di rappresentanza politica, nonché da rappresentanze dei Comuni e degli Enti Locali, come peraltro previsto dalla stessa Riforma del Titolo V, all’art. 117, co.2 della Costituzione.

L’autonomia differenziata produrrebbe effetti irreversibili sull’assetto nazionale. Nonostante lo Schema di Disegno di Legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario” indichi una durata dell’intesa “non superiore a dieci anni” e specifichi che possa essere modificata “su

iniziativa dello Stato o della Regione interessata, con le medesime modalità” previste per la sua approvazione, e che l’intesa stessa può “prevedere i casi e le modalità in cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia”, da approvare con legge, è evidente che una volta suddivise le risorse, il personale, le sedi e tutti gli aspetti amministrativi collegati alla materia attribuita alla potestà regionale il percorso inverso risulterebbe assai difficoltoso, se non impossibile.

#### SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio e gli Assessorati competenti per sapere:

- Se non si ritenga di dover richiedere al Governo la sospensione di ogni decisione in ordine a forme di autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e a riaffermare che, come sancito dall’Art.5 della Costituzione, la Repubblica è una e indivisibile.
- Se si ritenga necessario non avanzare richieste di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi del comma 3 dell’Art 116 della Costituzione”.
- Se non sia opportuno promuovere, in tutte le sedi istituzionali, l’informazione ai cittadini sulle previsioni e sulle conseguenze della riforma del Titolo V della Costituzione, dei commi 791-805 della Legge di Bilancio 2023 e dei contenuti dello Schema di Disegno di legge Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinari.
- Se non si ritenga opportuno attivare un coordinamento tra diversi livelli istituzionali nell’alveo della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie, per restituire al Parlamento e alle Assemblee elettive, in rappresentanza della volontà popolare, la competenza a discutere dei Livelli Essenziali di Prestazione, attinenti alla fruizione di diritti sociali previsti dalla Costituzione, cominciando col precisare quali materie siano o meno assoggettate alla loro fissazione e chiarendo le motivazioni giuridiche e normative di tale scelta.

Roma, 24/07/2023

Cons. Alessandra ZEPPIERI  
Capogruppo Polo Progressista



ALESSANDRA  
ZEPPIERI  
24.07.2023  
15:56:07  
GMT+01:00